

CONVENZIONE

Supporto tecnico-specialistico al Ministero dello sviluppo economico per il funzionamento della *Struttura per le crisi d'impresa*, ai fini della gestione operativa delle vertenze e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi.

TRA

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese (di seguito MiSE o alternativamente Ministero), con sede legale in Via Molise n. 2, 00187 Roma, Codice Fiscale 80230390587, in persona del dott. Stefano Firpo nella sua qualità di Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e Piccole e Medie Imprese (DGPICPMI)

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, in persona del dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, (di seguito Agenzia, o, alternativamente, Invitalia)

VISTI:

- il DPCM 5 dicembre 2013, n. 158 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 dicembre 2007, n. 822 che istituisce la Struttura di cui all'art.1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per garantire, in forma di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli interventi sulle situazioni di crisi d'impresa al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo;
- l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico in data 8 novembre 2016, volto a promuovere un processo di ridefinizione e potenziamento della citata Struttura;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 gennaio 2017, che ha provveduto alla riorganizzazione, semplificazione e

potenziamento della *Struttura per le crisi d'impresa*, affidandone il coordinamento al Segretario generale del Ministero;

- le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico - DGPICPMI in materia di crisi di impresa e visto che alla Divisione IV sono assegnate competenze relative al «supporto al Direttore generale nell'attività di coordinamento delle attività di gestione amministrativa e contabile della "Struttura per le crisi di impresa" di cui all'art.1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n.296»;
- l'art.4, commi 3 e 4, del sopra citato decreto, ove si prevede "Tramite specifica Convenzione, a valere sulle risorse previste dall'art.1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è garantito alla "Struttura" il supporto operativo e funzionale di Invitalia, ai fini della gestione operativa delle crisi di impresa e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi. La gestione amministrativo-contabile della "Struttura" permane in capo alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico che promuove, sentito il Segretario generale, gli atti necessari per la definizione della convenzione di cui al comma 3";
- la convenzione tra la DGPICPMI e Invitalia - per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico al Ministero dello sviluppo economico per il funzionamento della "Struttura per le crisi d'impresa", ai fini della gestione operativa delle vertenze e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi - sottoscritta in data 26 gennaio 2018 e scaduta il 25 gennaio 2019;

PREMESSO CHE:

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a

più stringenti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 463 della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, indica Invitalia quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;
- l'art. 55 bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-*bis*, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- all'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, Invitalia viene qualificata quale società *in house* dello Stato;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

- con nota del Capo di Gabinetto del Ministro, prot. 21958 del 3 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico attesta che in capo a Invitalia sussistono le condizioni di cui all'art. 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con nota del 2 agosto 2018, prot. n. 000872, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti a essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
- in riscontro alla sopra citata nota del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII "Vigilanza su Enti e Società partecipate", con nota prot. n. 0345497 del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", pubblicato in G.U. n. 218 del 19 settembre 2018, ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), la DGPICPMI si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del MISE nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 dispone obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo n.50 del 2016 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il MiSE ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso a Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della convenzione;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

CONSIDERATO CHE

- il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, che ha provveduto alla riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della *Struttura per le crisi d'impresa*, prevede altresì all'art. 3, comma 3, che tramite specifica convenzione, a valere sulle risorse previste all'art.1, comma 852 della citata legge n. 296 del 2006, è garantito alla "Struttura" il supporto operativo e funzionale di Invitalia, ai fini della gestione operativa delle vertenze e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi;

- il Direttore Generale della DGPICPMI, in data 18 febbraio 2019, ha determinato di affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, a seguito della scadenza della citata convenzione del 26 gennaio 2018, il servizio di Supporto tecnico-specialistico al Ministero dello Sviluppo economico per il funzionamento della *Struttura per le crisi d'impresa*, ai fini della gestione operativa delle vertenze e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi;
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

tutto ciò visto, premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiamo delle premesse e all'allegato)

1. Le premesse, i visto, i considerato e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. Il MiSE, coerentemente con quanto citato nelle premesse, affida all'Agenzia il supporto alla *Struttura per le crisi d'impresa* (di seguito, la "Struttura") per la realizzazione delle seguenti attività sotto il coordinamento affidato al Segretario Generale:
 - a) supporto operativo e funzionale per la gestione delle vertenze;
 - b) supporto allo svolgimento degli approfondimenti, anche specialistici, funzionali all'analisi delle cause di crisi;
 - c) supporto alla definizione degli interventi;
 - d) assistenza alla Segreteria tecnica di supporto alla Struttura, anche per esigenze specifiche.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno in possesso dei requisiti specialistici di competenza e con comprovata esperienza, i cui corrispettivi saranno riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate. Per l'attività che sarà svolta dall'Agenzia presso la sede di Roma del Ministero dello sviluppo economico di via Molise 2, sarà adottato previamente un piano di coordinamento ai fini dei reciproci adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.
2. Per l'esecuzione delle attività, l'Agenzia si avvarrà di figure professionali specialistiche con un'adeguata e significativa esperienza nelle materie indicate nella presente convenzione.
3. L'Agenzia si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
4. Il MiSE si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Atto.

Art. 4

(Referenti della convenzione)

1. Il Referente della presente convenzione per il MiSE è il dott. Marco Calabrò, dirigente responsabile della Divisione IV "Analisi del sistema produttivo. Riconversione e riqualificazione dei territori in crisi" della DGPICPMI.
2. Il Referente della presente convenzione per l'Agenzia è il dott. Paolo Praticò, dirigente responsabile Area Grandi Investimenti e Sviluppo Impresa presso Invitalia.
3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

Art. 5

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, all'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo della sua durata, il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati per un importo massimo complessivo di Euro 406.727,86 (quattrocentoseimilasettecentoventisette/86), al netto di IVA in ragione del 22%, a valere sulle risorse previste all'art.1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", riportato in allegato alla presente convenzione.
3. Il rimborso è comprensivo di ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MiSE da ogni eventuale altra richiesta.
4. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

Art. 6

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento del rimborso dei costi effettivamente sostenuti, pagati e documentati spettante all'Agenzia avverrà a fronte della presentazione da parte della stessa delle rendicontazioni degli interventi e delle attività realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e dei relativi costi sostenuti e previa positiva verifica di coerenza e pertinenza da parte del MiSE sulle attività svolte e rendicontate e sui relativi costi. Tali rendicontazioni sono redatte in conformità con il "Disciplinare di rendicontazione", allegato A) alla presente convenzione.
2. Per effetto della presente Convenzione, i pagamenti delle quote e le scadenze di presentazione delle rendicontazioni dei costi previsti sono modulate come segue:
 - a) la prima quota, fino all'importo di Euro 203.363,93, al netto di IVA in ragione del 22%, verrà erogata successivamente alla presentazione da parte dell'Agenzia di una rendicontazione sulle attività svolte fino al 30 settembre 2019 da presentare entro il 20 novembre 2019;
 - b) la seconda quota è erogata a saldo del corrispettivo massimo complessivo. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa a firma del legale rappresentante dell'Agenzia, comprendente una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti e la rendicontazione complessiva, da presentarsi entro il 20 novembre 2020.
3. Le rendicontazioni devono includere, come meglio specificato nell'Allegato A) alla presente convenzione, i costi di personale dipendente, i costi dei collaboratori, nonché le spese generali nella misura massima del 15% delle spese effettivamente rendicontate. Le spese per il personale dell'Agenzia impiegato nelle attività della convenzione dovranno essere rendicontate attraverso tabelle riepilogative contenenti l'indicazione dei dipendenti e della relativa qualifica, dell'attività svolta e del costo sostenuto.

4. Il MiSE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte approvando, entro 20 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione, le rendicontazioni di cui al precedente comma.
5. Ove il MiSE non formuli richiesta di modifica e/o integrazioni, approva le suddette rendicontazioni dandone comunicazione all'Agenzia che provvede all'emissione di regolare fattura.
6. Nel caso in cui il MiSE formuli richiesta di modifica e/o integrazioni, la stessa amministrazione ne dà comunicazione all'Agenzia che fornisce i necessari chiarimenti e/o integrazioni entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della comunicazione. Valutati, entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite, il MiSE valuta e approva le rendicontazioni dandone comunicazione all'Agenzia che provvede all'emissione di regolare fattura.
7. Il MiSE procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura, in funzione della effettiva disponibilità della provvista finanziaria prevista per le attività convenzionali. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al MiSE medesimo, non comporta la maturazione di interessi e penali.
8. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile a richiesta del MiSE o di altri organi di controllo. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia assume, nei confronti del MiSE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 8

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 9

(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione con scadenza al 30 settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe.
2. La presente convenzione, che vincola l'Agenzia dalla data della sottoscrizione, avrà effetti nei riguardi del MiSE solo dopo l'avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile, con il riconoscimento all'Agenzia dei costi sostenuti nelle more di dette registrazioni.
3. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 10

(La tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Invitalia e MISE si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari del trattamento; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
2. Le modalità del trattamento: Invitalia e MISE dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano,

altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione.

3. La comunicazione dei dati: Invitalia e MISE si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e MISE si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Art. 11

(Recesso)

1. Il MiSE può esercitare il diritto di recesso dalla presente convenzione qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione della medesima convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. In tali ipotesi, il MiSE si impegna a riconoscere all'Agenzia il pagamento del corrispettivo delle attività fino a quella data realizzate e degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti fino alla data del recesso.
3. L'Agenzia non potrà pretendere alcunché dal MiSE a titolo di mancati guadagni derivanti dalla mancata prosecuzione della convenzione in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso.
4. Quanto sopra non limita in alcun modo il diritto del MiSE di agire per il risarcimento dei danni in ragione di eventuali inadempimenti dell'Agenzia.

Art. 12

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Art. 13

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte a un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Ministero che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Art. 14

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse e alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Allegati:

A) Disciplinare di rendicontazione.

Per il Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale per la Politica Industriale,
la Competitività e le PMI

Il Direttore Generale
(dott. Stefano Firpo)

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -
Invitalia

L'Amministratore Delegato
(dott. Domenico Arcuri)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22
febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22
febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

Allegato A – Disciplinare di Rendicontazione

PREMESSA

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni a consuntivo previste dagli artt. 5 e 6 della presente convenzione

1. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'Agenzia renderà le seguenti categorie di costi:

- 1.1. Struttura Operativa;
- 1.2. Spese generali.

Nella rendicontazione l'Agenzia dovrà riportare tutti gli elementi necessari a dimostrare la coerenza dell'importo rendicontato con quello massimo di cui all'articolo 5 della convenzione.

In particolare l'Agenzia renderà il costo complessivo inteso come costo diretto della struttura operativa coinvolta e la quota parte delle spese generali a esso correlate.

1.1. Struttura operativa

Il regime di rendicontazione segue il principio del costo effettivo sostenuto, relativamente ai costi aziendali certificati di:

- 1.1.1. Personale (dipendenti a tempo indeterminato/determinato e collaboratori);
- 1.1.2. Trasferte

1.1.1 Personale

Per il **personale dipendente** assunto a tempo indeterminato/determinato, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del costo effettivamente sostenuto e delle ore effettivamente svolte sulla commessa.

Per ogni persona impiegata sarà preso come base il costo complessivo sostenuto inclusivo di contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti.

Più in dettaglio, i costi di personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);

- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga):

Metodo di calcolo del costo ammissibile	
RML	Retribuzione mensile lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima e 14esima, eventuali premi di produzione)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)
h/lavorative	Ore lavorative previste da contratto
h/progetto	Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differite} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{casce di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{Irap} - \text{valore ferie e assenze c/dip}}{\text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate sulla commessa viene compilato un *time sheet* mensile dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente ed esposte tutte le altre attività "svolte" nel periodo di riferimento.

Le stesse considerazioni sopra riportate si applicano ai contratti di collaborazione.

Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui alla convenzione.

1.1.2 Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate, nel pieno rispetto della *policy* aziendale di riferimento o di quanto espressamente indicato nei contratti di affidamento.

1.2. Spese generali

Per spese generali si intendono i costi di struttura non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

La quota di spese generali rimborsabile non potrà essere superiore al 15% del totale della spesa rendicontata.

2. I DOCUMENTI

L'Agenzia custodirà presso la propria sede gli originali dei documenti contabili giustificativi dei costi sostenuti, quali buste paga per il proprio personale o fatture e relativi pagamenti per i costi esterni. La documentazione sarà conservata presso Invitalia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile a richiesta del MiSE o di altri organi di controllo.